

Inviato a mezzo PEC all'indirizzo:

ram@pec.bancaditalia.it

Milano, 26 settembre 2022

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Milano, 53
00184 Roma

Prot. n. 47/22

OGGETTO: Risposta di Assosim sul Documento di consultazione sulla nuova rilevazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (“Documento di consultazione”)

Ringraziamo la Banca d'Italia per l'opportunità di confronto offerta e svolgiamo di seguito alcune considerazioni emerse dal confronto con i nostri Associati.

PREMESSE

Come precisato nel Documento di consultazione, il contenuto della rilevazione è in larga parte allineato con quello sviluppato dalla BCE per raccogliere informazioni sui contratti di esternalizzazione delle banche e dei gruppi bancari significativi. A tal riguardo chiediamo a codesta rispettabile Autorità di rivedere le Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni in materia di esternalizzazione in termini maggiormente aderenti al principio di proporzionalità, posto che, se determinati obblighi possono risultare congrui in capo a soggetti vigilati di dimensioni e complessità analoghe a quelle di banche e gruppi bancari di dimensioni significative, lo stesso non può dirsi in relazione ad altri soggetti caratterizzati da dimensioni e complessità inferiori, per i quali un'indifferenziata applicazione delle Istruzioni in questione risulterebbe troppo gravosa.

Auspichiamo dunque l'applicazione di un regime semplificato ai soggetti di minori dimensione e complessità, mediante previsione di esenzioni in relazione agli obblighi informativi di maggior dettaglio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE

Disposizioni di carattere generale

Per massima chiarezza, chiediamo di inserire un paragrafo “Definizioni” nelle Disposizioni di carattere generale delle Istruzioni che riporti definizioni univoche di “esternalizzazione”/“outsourcing” e di “FEI”, anche eventualmente mediante rimando a una o più delle disposizioni normative applicabili.

Voce 1000 - Informazioni sul contratto di esternalizzazione

Con riferimento al “Costo annuo stimato”, osserviamo come la richiesta del “costo complessivo sostenuto¹ dall’intermediario vigilato per la prestazione dei servizi esternalizzati nell’anno di riferimento” possa risultare fuorviante.

Chiediamo pertanto conferma che il dato richiesto attenga al costo stimato e suggeriamo una riformulazione dell’espressione per maggior chiarezza. Chiediamo inoltre se l’importo indicato debba essere comprensivo di IVA.

Voce 1030 – Categoria funzione esternalizzata

Posto che a un contratto possono essere ricondotte più categorie di servizi, chiediamo che la sottovoce “Categoria funzione esternalizzata” preveda l’inserimento di più valori.

Voce 1040 – Informazioni sul fornitore

- Alla sottovoce 06 “Paese erogazione servizi”, chiediamo come debba essere alimentato il campo in caso di servizi automatici gestiti su infrastrutture in cloud, posto che l’infrastruttura di appoggio potrebbe variare continuamente.
- Con riferimento alle sottovoci 08 “*Cloud Service Model*”, 10 “*Cloud Deployment Model*” e 12 “*Fornitore Cloud*” chiediamo venga preso in debita considerazione il fatto che, in questa fase di adeguamento alla normativa dettata dagli Orientamenti ESMA², vi sia ancora

¹ Sottolineato aggiunto.

² Gli Orientamenti, applicabili dal 31 luglio 2021 richiedono infatti un adeguamento degli accordi di esternalizzazione nel cloud entro il prossimo 31 dicembre, salva comunicazione del mancato riesame all’Autorità competente e delle misure previste per completare il riesame e l’eventuale exit strategy.

un'obiettivo difficoltà per gli intermediari destinatari nella raccolta di informazioni sui soggetti terzi fornitori di servizi cloud, di cui si servono su base continuativa i fornitori di servizi dell'intermediario stesso per l'erogazione di servizi cloud.

Voce 1050 – Funzione essenziale o importante (FEI)

- Con riferimento alla sottovoce 02 “Informazioni sulla FEI”, chiediamo di: (i) confermare che, avuto riguardo ai soggetti per i quali è obbligatoria l'istituzione di una funzione di revisione interna, le “verifiche di audit” di cui ai paragrafi “Data ultima verifica audit” e “Data prossima verifica audit” debbano intendersi come verifiche di pertinenza della funzione di revisione interna; e (ii) chiarire, avuto riguardo ai soggetti per i quali non è obbligatoria l'istituzione di una funzione di revisione interna, a chi competano le suddette “verifiche di audit”, nel caso di mancata istituzione della predetta funzione. Sul punto chiediamo altresì di chiarire quale organo sia preposto a svolgere le verifiche di audit a valere sull'outsourcer per la funzione di revisione interna, nel caso in cui tale funzione sia esternalizzata.

Con specifico riferimento alla “Data prossima verifica audit”, evidenziamo poi come i processi di audit prevedano una pianificazione basata sul rischio: tale circostanza non rende sempre prevedibile le date delle verifiche di audit. Al riguardo, suggeriamo pertanto di aggiungere dopo le parole “Da valorizzare con un codice residuale se non è stata pianificata alcuna verifica di audit” le parole “o se al momento della rilevazione non è ancora nota la data della prossima verifica di audit”.

- Alla sottovoce 04 “Motivazione FEI” chiediamo maggiori chiarimenti sulle opzioni selezionabili, con riguardo alle “motivazioni che hanno determinato la classificazione della funzione come essenziale o importante” (“rispetto norme”, “risultati finanziari”, “solidità dei servizi”, “continuità dei servizi”, “riserva di legge”, “funzioni aziendali di controllo”).
- Alla sottovoce 06 “Fornitore alternativo” si chiede di precisare che si tratta di un campo facoltativo, in coerenza con quanto indicato nel Documento di consultazione alle pagine IX (“individuazione del fornitore/i alternativo/i (se presente/i)”) e 4 (“[...] la presenza di eventuali fornitori alternativi e/o subfornitori”).
- Chiediamo conferma che non debba essere oggetto di rilevazione l'esternalizzazione posta in essere da un intermediario rispetto a quanto esternalizzato a quest'ultimo da altro intermediario quando l'oggetto dell'esternalizzazione non costituisce un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto/a dal primo come una delle proprie

funzioni se non fosse oggetto di esternalizzazione (cfr. paragrafi 5 e 12 degli Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione). In tal caso, si sarebbe infatti di fronte all'ipotesi di sub-esternalizzazione (situazione in cui il fornitore di servizi nell'ambito di un accordo di esternalizzazione trasferisce ulteriormente una funzione esternalizzata a un altro fornitore di servizi), che è – come tale – soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in capo all'intermediario che esternalizza richiamate nel contratto di esternalizzazione e oggetto degli obblighi di segnalazione di cui alle sottovoci 08, 10, 12 della voce 1050.

Allegato 1

L'Allegato 1 al Documento di consultazione nulla prevede con riferimento all'attività di custodia di strumenti finanziari. Chiediamo pertanto conferma che codesta rispettabile Autorità di vigilanza ritenga, come correttamente fatto anche da autorità di altri paesi europei (ad esempio, la Bank of England e la FCA nel Regno Unito), che gli accordi di deposito/subdeposito di strumenti finanziari non rientrino nella fattispecie degli accordi di esternalizzazione, a prescindere dal fatto che siano conclusi con depositari centrali (Clearstream, Euroclear, Monte Titoli, ecc.) o con altri depositari (vale a dire, tutti gli intermediari abilitati alla prestazione del servizio di custodia di strumenti finanziari). Sarebbe così assicurata la corretta applicazione della visione olistica del quadro normativo oggi vigente, che deve necessariamente contemperare tanto gli aspetti legali (corretta qualificazione degli accordi di che trattasi), quanto quelli regolamentari (in particolare la Circolare n. 285/2013, che richiama gli Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione, il Regolamento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 in ambito prestazione dei servizi di investimento, che distingue tra la disciplina del deposito/subdeposito di strumenti finanziari e la disciplina dell'esternalizzazione, e infine le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, che equiparano i servizi bancari di corrispondenza o “*correspondent banking*” e i servizi bancari di apertura di deposito titoli).

Restiamo a disposizione di codesta rispettabile Autorità per un confronto in relazione alle richieste sopra formulate.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

